



Gruppo di Azione Locale Alto Lazio

MISURA 19. - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

**SOTTOMISURA 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia SLTP**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1

***“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale,
agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” (art.
45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)***

INDICE

ARTICOLO 1 Riferimenti normativi e definizioni	3
ARTICOLO 2 Obiettivi e finalità della misura	5
ARTICOLO 3 Tipologie di intervento	6
ARTICOLO 4 Ambito territoriale d'intervento.....	6
ARTICOLO 5 Soggetti beneficiari.....	7
ARTICOLO 6 Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni.....	8
ARTICOLO 7 Limitazioni e vincoli.....	13
ARTICOLO 8 Agevolazioni previste e spese ammissibili	13
ARTICOLO 9 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno ...	19
ARTICOLO 10 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	20
ARTICOLO 11 Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie.	21
ARTICOLO 12 Presentazione delle domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa.....	27
ARTICOLO 13 Procedure di attuazione.....	29
ARTICOLO 14 Disposizioni generali	33
ARTICOLO 15 Obblighi in materia di informazione e pubblicità.....	34
ARTICOLO 16 Dotazione finanziaria del bando	34
ARTICOLO 17 Disposizioni finali.....	35
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	36

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale Gal Alto Lazio (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G 10114 del 06/08/2018, pubblicata sul BURL n. 67 del 16/08/2018) **Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di intervento/operazione 19.2.1 16.9.1 "Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare" (art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)**

ARTICOLO 1

Riferimenti normativi e definizioni

Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del presente bando pubblico è rappresentato dalla Legge 18 agosto 2015, n. 141 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

Definizioni

Agricoltura sociale (legge 18 agosto 2015, n. 141): aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Per "agricoltura sociale" si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche in collaborazione con gli altri soggetti indicati dalla legge n. 141/2015, dirette a realizzare:

- a. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Importo globale (art. 35 “Cooperazione”, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013): per la presente tipologia di operazione 16.9.1, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti. Qualora detti progetti rientrino in un tipo contemplato da un'altra misura del PSL del GAL si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

Costi della cooperazione: costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

Costi dei progetti: operazioni attivate dai singoli cooperanti e finanziate a titolo di importo globale.

Costi dei progetti: operazioni attivate dai singoli cooperanti e finanziate a titolo di importo globale.

Accordo collettivo di cooperazione: atto sottoscritto tra le parti (capofila e partecipanti al partenariato, costituito o da costituire), che regola il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del partenariato.

Capofila: soggetto delegato con mandato specifico alla rappresentanza delle imprese aderenti alla cooperazione, responsabile della presentazione della domanda di sostegno relativa al progetto in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e con funzione di coordinamento e referente nei confronti del GAL per gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda di sostegno ed ai successivi sviluppi del procedimento amministrativo, fino alla conclusione del periodo vincolativo.

Partner beneficiario

Soggetto giuridico coinvolto nel progetto di cooperazione. Ogni singolo partner dell'aggregazione sostiene l'onere finanziario delle attività di propria competenza, come da Accordo di partenariato e Piano delle attività presentati all'atto della Domanda di Sostegno e pertanto usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto.

Partner non beneficiario

Soggetto giuridico pubblico e/o privato coinvolto nel progetto di cooperazione al quale non è attribuito un budget nell'ambito del piano finanziario. I partner non beneficiari partecipano all'Accordo di partenariato, nel quale viene specificato il ruolo e la funzione nel progetto. Essi possono mettere a disposizione risorse materiali ed immateriali strutture, beni e servizi e condividere le attività e i risultati che saranno dettagliate nel progetto di cooperazione.

“Contratto di Rete”: contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dall'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato con il decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012.

“Associazione Temporanea di Impresa (ATI)”: figura contrattuale relativa ad un raggruppamento di soggetti che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, mantenendo la propria autonomia giuridica e negoziale, tramite la sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata attraverso cui individuare una capogruppo alla quale conferire mandato speciale collettivo di rappresentanza.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità della misura

L’operazione persegue l’obiettivo strategico di stimolare, tramite la cooperazione, la diversificazione delle imprese agricole al fine di ampliare la gamma di servizi offerti al territorio e specificamente di servizi a carattere sociale, così da rispondere alle problematiche dell’inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, fortemente sentite nel territorio del GAL Alto Lazio e, al contempo, di favorire l’integrazione al reddito delle aziende secondo logiche di multifunzionalità.

L’operazione è definita dal GAL, in coerenza con la strategia di sviluppo indicata nel PSL e visti i fabbisogni emergenti dalle relative analisi territoriali, tenendo conto del ruolo fondamentale che l’approccio LEADER svolge per lo sviluppo rurale, della strategia Europa 2020 e della priorità individuata per il FEASR di adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

In particolare, l’operazione è definita visto quanto disposto dall’art. 35 “Cooperazione” del Reg. UE n. 1305/2013 che, al comma 1 lettera “b”, prevede per l’appunto la creazione di poli e di reti e, alla lettera “k”, la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare. Ai sensi del comma 3 del citato Regolamento, il sostegno è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendano una nuova attività.

In tale contesto, l’attuazione di progetti di cooperazione nel campo dell’agricoltura sociale, costituendo strumento di diversificazione verso la multifunzionalità delle imprese anche in attività sociali, è un elemento essenziale della strategia di sviluppo rurale per il territorio dell’Alto Lazio di cui al presente PSL.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale del GAL Alto Lazio, l’operazione prevede pertanto il sostegno alla creazione di Poli dell’agricoltura sociale ed alla realizzazione di progetti innovativi, secondo un modello di rete ed interconnessione tra il settore agricolo e le realtà socio-sanitarie competenti per territorio.

La sottomisura prevede il sostegno ai progetti promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati, nei quali il primo assume la funzione di capofila, riguardanti l’agricoltura sociale. Le attività previste si realizzano anche all’interno dell’azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.

I progetti di cooperazione di cui al presente bando devono favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (Focus Area diretta 6A).

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P6	Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione	X

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti.

ARTICOLO 3

Tipologie di intervento

Gli interventi oggetto del progetto di cooperazione, in ragione di quanto disposto dalla legge 141/2015, possono essere diretti a realizzare le seguenti tipologie di intervento:

1. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

ARTICOLO 4

Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica su tutto il territorio di intervento del GAL Alto Lazio, costituito dai seguenti comuni Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Valentano

ARTICOLO 5

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono aggregazioni tra i soggetti pubblici e privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo, interessati alla costituzione di aggregazioni per il miglioramento dei servizi di natura sociale e socio-sanitaria che operano nel territorio del GAL, ed almeno due aziende agricole (e/o associazioni di categoria del settore), costituite sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

Il partenariato deve comprendere obbligatoriamente almeno due aziende agricole, in forma singola o associata, nel cui ambito debbono essere realizzati gli interventi del progetto di cooperazione, e almeno un soggetto pubblico che deve rivestire il ruolo di “capofila”.

Il partenariato deve ricomprendere obbligatoriamente almeno uno tra i seguenti soggetti in ragione di quanto disposto dalla legge 141/2015:

- Enti pubblici competenti per territorio
- Enti gestori dei servizi socio-assistenziali che, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale (quali: organismi di diritto pubblico, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere)
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
- Imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
- Organismi non lucrativi di utilità sociale attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati)
- Organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali
- Fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali
- Altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali

Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:

- deve essere di nuova costituzione o, se già costituito, deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa, contratti di rete o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti purché assumano l'impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Tra i partner deve essere individuato un "Soggetto Capofila" al quale i soggetti partecipanti devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il Capofila, in particolare:

- assume la responsabilità del progetto e rappresenta l'unico referente presso il GAL;
- deve presentare la domanda di sostegno, corredata dall'Accordo di cooperazione e dal Progetto di cooperazione, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner;
- deve altresì presentare la domanda di pagamento, inserendo tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner;
- riceve il contributo dall'organismo pagatore e destina le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, di cui all'Accordo di cooperazione, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

I beneficiari dei progetti realizzati a titolo di importo globale sono costituiti da soggetti cooperanti che attivino le iniziative di cui al relativo progetto di cooperazione. Le tipologie di beneficiari sono quelle previste nelle relative schede di misura del PSL del GAL.

ARTICOLO 6

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

6.1 Accordo di cooperazione

I soggetti partecipanti devono sottoscrivere un "accordo di cooperazione", di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto di cooperazione e comunque non

superiore ai tre anni, in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

L'accordo deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Accordo di cooperazione deve contenere:

- indicazione degli scopi e finalità;
- elenco dei soggetti partecipanti, ruoli e responsabilità di ciascun componente;
- individuazione del Soggetto Capofila e conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa;
- durata dell'accordo comunque superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- impegno di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell'accordo di cooperazione;
- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti.

Nell'accordo di cooperazione è obbligatoria la presenza di almeno due imprese agricole, singole o associate, e di un soggetto pubblico che deve ricoprire il ruolo di soggetto capofila.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02)

Non possono presentare domanda di sostegno coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Dette condizioni si applicano al Capofila e a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione.

Con la sottoscrizione dell'accordo, gli aderenti si impegnano a:

- dare mandato, speciale e irrevocabile, al Capofila per mezzo di scrittura privata autenticata;
- sottoscrivere il formale accordo di cooperazione in caso di finanziamento;
- rispettare gli impegni assunti nell'accordo di cooperazione
- realizzare in caso di finanziamento gli investimenti proposti nell'ambito del progetto di cooperazione;

- qualora non siano in grado di rispettare gli impegni assunti, a comunicarlo tempestivamente al Capofila, fornendo la descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzate dandone una dettagliata e valida motivazione giustificativa.
- a non presentare domande per l'adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure attivate nell'ambito del progetto di cooperazione fino alla completa realizzazione del progetto stesso;
- a rispettare le limitazioni e gli obblighi della Misura del PSL del GAL a cui ha aderito nell'ambito del Progetto di cooperazione;
- al rispetto delle norme relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio, consapevole che qualora il comportamento dei singoli beneficiari comporti la decadenza dei benefici previsti dal suddetto PSR Lazio 2014-2020 per tutti gli altri beneficiari, questi saranno chiamati al pagamento dei danni;
- a rispettare la tempistica prevista nell'ambito della Progetto di cooperazione in riferimento all'attuazione degli interventi proposti;
- a fornire al soggetto capofila la documentazione utile alla verifica dei SAL e/o alla presentazione delle rendicontazioni finali al GAL.

Ove di applicazione (importo globale), con la sottoscrizione dell'accordo gli aderenti si impegnano ad effettuare gli investimenti indicati nel progetto di cooperazione a valere sulle altre misure del PSL del GAL, coerenti e funzionali al progetto di cooperazione (costi dei progetti realizzati), ed ogni aderente dovrà dichiarare:

- di possedere tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste in tutte le misure per le quali richiede l'intervento nell'ambito del progetto;
- che gli investimenti strutturali proposti sono "cantierabili";
- di avere effettiva capacità di cofinanziare gli investimenti richiesti a proprio carico dichiarandosi disposto a dimostrare tale capacità direttamente al soggetto gestore, oltre che nelle singole domande di finanziamento, ove richiesto.

Le condizioni di ammissibilità delle singole operazioni sono quelle previste nelle relative misure di riferimento.

6.2 Capofila

Il partenariato deve individuare un soggetto "capofila" responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, tramite conferimento di mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza per mezzo di scrittura privata autenticata.

Il soggetto capofila è responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto.

Il Capofila assume i seguenti impegni

- presenta la domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partecipanti; in caso di partenariato non ancora formalmente

- costituito al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere presentata dal soggetto capofila in possesso di fascicolo aziendale;
- si impegna a formalizzare la costituzione del partenariato entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL;
 - assume la responsabilità del progetto e rappresenta l'unico referente presso il GAL;
 - promuove gli interventi;
 - sensibilizza le imprese partecipanti;
 - sottoscrive l'atto di concessione;
 - coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto;
 - divulga gli esiti del progetto;
 - presenta le domande di pagamento in cui inserisce tutte le spese sostenute dal partenariato nell'attuazione del progetto di cooperazione;
 - riceve, in qualità di beneficiario, il contributo dall'organismo pagatore;
 - trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti, con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza, in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi. A tal fine, il soggetto capofila deve provvedere ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato in ragione del documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci /partner. Nel caso in cui il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali, questo dovrà provvedere alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio "fascicolo aziendale". Qualora per esigenze relative all'istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al "fascicolo aziendale" della società anche i fascicoli aziendali dei soci.

Il Capofila e ciascun partner devono assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto di cooperazione.

6.3 Costituzione del partenariato

Il partenariato deve essere formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno da parte del Capofila, o successivamente a detto termine purché entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:

- deve essere di nuova costituzione o deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;

- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

In caso di costituzione tramite Contratto di Rete:

- il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di “organo comune” per l'esecuzione del Contratto di Rete deve essere costituito dal Capofila individuato nell'accordo collettivo di cooperazione sottoscritto tra le parti;
- l'organo comune agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori anche individuali partecipanti al contratto;
- per acquisire soggettività giuridica, il Contratto di Rete deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il Contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante;
- l'efficacia del Contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Detti adempimenti debbono essere obbligatoriamente conclusi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Il partenariato:

- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

6.4 Progetto di cooperazione

I soggetti cooperanti devono predisporre un “progetto di cooperazione” in cui vengono definiti:

- titolo del progetto;
- eventuale acronimo;
- soggetto capofila;
- forma giuridica del partenariato costituito o che si intende costituire;
- descrizione del contesto, delle problematiche e dei fabbisogni in cui si inserisce il progetto;
- finalità e obiettivi del progetto;
- tipologia o tipologie di progetto che si propone di realizzare;

- descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare e delle attività ivi previste, con particolare riferimento agli eventuali servizi socio educativi e/o socio assistenziali che si propone di attivare o potenziare;
- descrizione dei risultati attesi, con particolare riferimento alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla stima del numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;
- individuazione dell'azienda agricola o delle aziende agricole di localizzazione delle attività progettuali;
- elenco dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- descrizione dei ruoli, delle responsabilità e degli apporti di ciascun componente del raggruppamento per la realizzazione del progetto in relazione alle attività previste;
- descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto di cooperazione;
- tipologia degli interventi da realizzare;
- crono-programma delle attività;
- piano finanziario delle attività con relativa quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- dati e informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
- descrizione di eventuali finanziamenti pubblici ottenuti con altri Fondi comunitari;
- ove ricorra il caso (importo globale): descrizione degli interventi realizzabili da parte di soggetti cooperanti e i cui costi diretti sono finanziabili a importo globale dal presente bando: tipologia degli interventi da realizzare; relative misure del PSL del GAL di riferimento; cooperanti beneficiari; crono-programma; piano finanziario; importo massimo; aliquota del sostegno della misura del PSL del GAL di riferimento.

Gli interventi indicati nel Progetto di cooperazione devono essere realizzati nel territorio del GAL di cui all'articolo 3 "Ambito territoriale d'intervento".

ARTICOLO 7

Limitazioni e vincoli

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio del GAL.

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE, si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti *de minimis*, ove di applicazione.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste e spese ammissibili

8.1 Intensità della spesa pubblica e costo massimo ammissibile

L'operazione è finanziata sotto forma di sovvenzione globale a copertura del progetto di cooperazione, ovvero:

- dei costi della cooperazione;
- dei costi dei progetti realizzati.

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale.

Il contributo minimo ammissibile è di **60.000,00 Euro** per ciascun progetto di cooperazione.

Il contributo massimo ammissibile è di **170.000,00 Euro** per ciascun progetto di cooperazione.

Quanto all'intensità dell'aiuto:

- per i **costi di cooperazione** è fissata nella misura massima del **100 %** della spesa ammissibile al finanziamento con le seguenti limitazioni:
 - Le spese di costituzione sono finanziate al 100% sino al limite di spesa massimo pari a 5.000,00 euro.
 - Le spese di gestione per l'esercizio della cooperazione sono finanziate al 100% sino al limite di spesa massimo pari a 60.000,00 euro per le tre annualità.

- per i **costi dei progetti realizzati**, cioè per le operazioni attivate dai singoli cooperanti e finanziate a titolo di importo globale, è corrispondente alle aliquote massime previste nelle relative schede di misura del PSL del GAL (art. 35 comma 6 Reg (UE)1305/13) delle seguenti tipologie di investimento collegate:
 - Mis. 19.2.1 6.2.1
 - Mis. 19.2.1 6.4.1

Il sostegno è concesso in regime de minimis laddove pertinente e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013.

8.2 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi degli art. 65 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 45, 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Procedure attuative" e s.m.i.

Sono ammissibili a finanziamento:

- i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione;
- i costi relativi alla realizzazione dei progetti.

Sono pertanto ammissibili i costi per:

COSTI DI COOPERAZIONE

- A. Elaborazione di studi o progetti (compreso il progetto di cooperazione allegato alla domanda di sostegno);
- B. Funzionamento della cooperazione;
- C. Attività di animazione e promozione

COSTI DI PROGETTO

- D. Realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale (finanziate a titolo di importo globale)

A) Costi di cooperazione: elaborazione di studi/progetti

Nella voce “studi/progetti” sono comprese tutte le attività preliminari svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le seguenti attività:

- studi preliminari e di contesto sulla zona interessata, studi di fattibilità, analisi dei fabbisogni, indagini di marketing, stesura di piani aziendali di agricoltura sociale;
- redazione del progetto di cooperazione;
- redazione di progetti di riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere;

B) Costi di cooperazione: funzionamento della cooperazione

I costi di funzionamento della cooperazione devono essere imputabili al progetto e commisurati al tempo dedicato alla realizzazione delle seguenti attività progettuali:

- spese di costituzione del partenariato (solo per i soggetti di nuova costituzione);
- spese per atto costitutivo, contratto di cooperazione (in ragione della forma giuridica del raggruppamento);
- spese di funzionamento e di gestione del partenariato di progetto;

Sono spese ammissibili:

- spese notarili e di registrazione degli accordi di cooperazione;
- spese per i materiali di consumo (es. cancelleria);
- spese di gestione

Quali spese di gestione, sono ammissibili:

- utilizzo di attrezzature ed immobili, ossia noleggio e/o quota di ammortamento per le attrezzature d’ufficio proporzionali alla durata del progetto e alla quota di impiego nel progetto, compresi hardware e software;
- acquisto di materiale didattico, supporti didattici e informativi;
- spese di personale, consulenze, collaborazioni esterne, prestazioni professionali.

Sono ammissibili spese per il personale come segue:

- stipendi e salari del personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, direttamente impegnato nelle attività. Per ogni persona impiegata nel progetto di cooperazione sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo relativamente al tempo effettivamente dedicato all'intervento. Nell'ambito delle spese di personale, sono inclusi gli oneri fiscali e previdenziali e sono esclusi l'IRAP, gli assegni familiari, l'indennità di trasferta, premi di varia natura, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione; eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito delle attività previste dall'intervento della presente tipologia di operazione e purché debitamente giustificati;
- contratti temporanei per personale selezionato tramite apposite procedure pubbliche di selezione;
- collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da consulenti (persone fisiche) tramite apposite procedure pubbliche di selezione.

Nel caso il beneficiario intenda avvalersi di personale interno, la congruità della spesa sarà stabilita sulla base delle figure professionali ritenute necessarie e dell'impegno temporale e relativo costo orario, allegando una relazione contenente il programma di lavoro, breve curriculum e copia della busta paga del personale coinvolto.

C) Costi di cooperazione: attività di animazione e promozione

In tale voce vanno compresi i costi diretti per l'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione, con particolare riferimento al reclutamento dei partecipanti al progetto e alla messa in rete necessaria per definire in modo adeguato il progetto, nonché i costi per la promozione e per divulgazione del progetto realizzato, con lo svolgimento di attività quali:

- attività di animazione territoriale e di divulgazione dei risultati ottenuti;
- realizzazione di materiale informativo e promozionale;
- realizzazione di seminari informativi e formativi;
- partecipazione a eventi di promozione (fiere, esposizioni, eccetera) che possono essere localizzate anche su territorio al di fuori dell'area GAL.

Sono spese ammissibili:

- compensi ad esperti del settore per la realizzazione del materiale informativo;
- spese di interpretariato;
- spese per affitto e allestimento delle sale per eventi promozionali;
- rimborso spese missioni debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività svolte e comunque nei limiti massimi del 5% del costo massimo ammissibile. In particolare, sono riconosciute spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, bus urbani ed extraurbani, metropolitane ecc.). In caso di viaggio con mezzi pubblici sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economy;
- spese di progettazione grafica, realizzazione testi, traduzioni e costi di stampa;
- quote di iscrizione, affitto e allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio dell'area espositiva e costi relativi al materiale promozionale.

D) Costi di progetto: realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale finanziate a titolo di importo globale

L'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Pertanto, il sostegno del presente bando può coprire anche i costi diretti per la realizzazione di specifici interventi, previsti nel progetto di cooperazione ed attivati dai progetti cooperanti, che ricadono nelle seguenti misure del PSL del GAL:

- 19.2.1 6.2.1" Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali,
- 19.2.1 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole".

Al fine del finanziamento di ciascun intervento attuato in modalità di importo globale, si applica l'aliquota massima del sostegno della misura di riferimento del PSL del GAL ai sensi del citato paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Le spese ammissibili sono quelle individuate nelle relative schede di misura del PSL del GAL.

Spese generali

Per il computo delle spese generali, è di applicazione l'articolo 30 della DGR 147/2016.

8.3 Ragionevolezza e congruità delle spese

Le spese ammissibili saranno quantificate nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto, che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

Per le voci relative a personale e consulenze si farà riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.

Per i soggetti privati, i preventivi da allegare alla domanda di sostegno devono essere generati attraverso Il sistema di Gestione e Consultazione preventivi presente sull'applicativo SIAN

8.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013.

Non sono ammissibili a sostegno spese legate al funzionamento o alla gestione ordinaria dei singoli partecipanti o all'attuazione/gestione di servizi di agricoltura sociale erogati agli utenti (ad es.: rette; pasti; spese relative alla retribuzione o alla residenzialità dei lavoratori inseriti nei progetti di inserimento socio-lavorativo, ecc.).

8.5 Decorrenza dell'ammissibilità della spesa

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno al GAL.

Sono riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno esclusivamente le spese propedeutiche alla presentazione della stessa, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di animazione.

Sono ammissibili, quali spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quelle sostenute per la predisposizione del Progetto di cooperazione come richiamate al precedente articolo 8, in quanto spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, con la specifica che le stesse devono essere effettuate nei dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa e commesse agli studi di fattibilità.

Il GAL, nello svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, tali spese restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 9

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro **entro le ore 23:59 del 05/03/2021**

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sulla sezione Bandi e Avvisi sul sito www.galaltolazio.it

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Tutte le informazioni in merito alla procedura informatica sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/sistema_informativo-119/

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio previa presentazione di richiesta di delega il cui modulo, per l'abilitazione da parte della Regione, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre 5 giorni prima della scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo dell'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di pertinenza e per conoscenza al seguente indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: www.sian.it accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo" al seguente indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi

preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf

La documentazione, di cui al precedente articolo 9, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in formato PDF/A.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n. 147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 15 giorni dalla data di chiusura del bando.

ARTICOLO 10

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

- **Accordo di Cooperazione** redatto secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e la contenente la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza oppure atto costitutivo di forma associativa o societaria secondo le forme previste dal codice civile, o Associazione Temporanea di Scopo (ATS), o Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o rete di impresa purché siano di nuova e apposita costituzione per la presentazione della domanda di cui al presente avviso pubblico
- **Progetto di cooperazione** contenente le informazioni di cui al paragrafo 6.4 del presente bando, i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione, le attività, i costi, il cronoprogramma di svolgimento delle attività, redatto secondo lo schema previsto nell'Allegato 2;
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione;
- Scheda di autovalutazione sui criteri di selezione debitamente compilata con attribuzione del punteggio spettante;
- Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004) ove di applicazione;

- Per il soggetto capofila se pertinente: deliberazione dell'organo competente con la quale: si approva il progetto ed il suo costo complessivo; si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di sostegno, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari; si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di sostegno; si dichiara la non recuperabilità dell'IVA a norma della normativa nazionale, o in caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si impegna e vincola sul bilancio dell'Ente l'eventuale quota di spesa prevista per l'IVA nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013; si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali; si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno; si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Dichiarazione “de minimis”: nel caso in cui l'intervento prevede un contributo erogato in Regime “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013) dovrà essere presentata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà da redigere utilizzando il modello facsimile allegato al presente bando (Allegato 3), nel quale si dichiara, tra l'altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime “de minimis” per un importo superiore a 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

La documentazione di cui ai punti precedenti è essenziale ai fini della valutazione della domanda, anche al fine di poter attribuire il punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente bando.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente e dai partecipanti hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni rese al GAL debbono essere preventivamente autenticate nelle forme di legge.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie

Criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l'assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio

Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO PSL	CODICE	CRITERIO	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
APPROCCIO COLLETTIVO	Composizione del partenariato	19.2.16.9.1.Aa	Presenza di più imprese agricole: presenza di 1 impresa agricola	1	15	50
		19.2.16.9.1.Ab	Presenza di più imprese agricole: presenza di 2 imprese agricole	5		
		19.2.16.9.1.Ac	Presenza di più imprese agricole: presenza di 3 imprese agricole	10		
		19.2.16.9.1.Ad	Presenza di più imprese agricole: presenza di più di 3 imprese agricole	15		
		19.2.16.9.1.Ba	Presenza di uno o più istituzioni pubbliche (ASL, scuole, Enti di ricerca, Enti di parco): presenza di una istituzione pubblica	5	10	
		19.2.16.9.1.Bb	Presenza di uno o più istituzioni pubbliche (ASL, scuole, Enti di ricerca, Enti di parco): presenza di due o più istituzioni pubbliche	10		
		19.2.16.9.1.C	Esperienza e competenza del partenariato: almeno 1 soggetto con almeno 2 anni di esperienza nell'ambito sociale	10	10	
	Coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste (co-terapia, ortoterapia, onoterapia, pet-terapia, accoglienza, soggiorno, aggregazione, inserimento socio-lavorativo)	19.2.16.9.1.Da	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero delle attività previste: attivazione di una sola attività	5	15	
		19.2.16.9.1.Db	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero delle attività previste: attivazione di due attività	10		
		19.2.16.9.1.Dc	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero delle attività previste: attivazione di tre attività o superiori	15		
PRIORITA' AZIENDALI	Presenza giovani agricoltori	19.2.16.9.1.E	Presenza di giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni	10	10	10
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	Valenza territoriale del progetto	19.2.16.9.1.Fa	Numero dei comuni interessati: numero dei comuni interessati dal progetto inferiore o uguale a 3	3	10	40
		19.2.16.9.1.Fb	Numero dei comuni interessati: numero dei comuni interessati dal progetto superiore a 3 e inferiore o uguale a 5	6		
		19.2.16.9.1.Fc	Numero dei comuni interessati: numero dei comuni interessati dal progetto superiore a 5	10		
	Valenza territoriale del partenariato	19.2.16.9.1.Ga	Numero dei comuni interessati: inferiore o uguale a 3	5	10	
		19.2.16.9.1.Gb	Numero dei comuni interessati: maggiore di 3 e inferiore o uguale a 5	10		
	Coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali.	19.2.16.9.1.Ha	Coinvolgimento nel progetto sia fasce deboli (rif. L328/2000 e leggi regionali) che giovani al primo impiego	5	10	
		19.2.16.9.1.Hb	Coinvolgimento nel progetto solo fasce deboli o solo giovani al primo impiego	10		
	Nuove attività imprenditoriali	19.2.16.9.1.Ia	Numero delle attività imprenditoriali che si creano grazie al progetto: creazione di almeno 1 nuova attività imprenditoriale	5	10	
		19.2.16.9.1.Ib	Numero delle attività imprenditoriali che si creano grazie al progetto: creazione di almeno 2 nuove attività imprenditoriali o superiori a 2	10		
	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 30 punti, da ottenersi sommando i punteggi relativi ad almeno 2 principi distinti.

Per i casi di *ex-aequo*, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza a al progetto che prevede importo minore di spesa richiesta.

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

19.2.1 16.9.1.A – Composizione del partenariato: Presenza di imprese agricole nel partenariato.

La priorità è riconosciuta in funzione del numero delle imprese agricole aderenti al partenariato secondo gli scaglioni di cui alla tabella seguente

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Aa	Presenza di più imprese agricole: presenza di 1 impresa agricola	1
19.2.16.9.1.Ab	Presenza di più imprese agricole: presenza di 2 imprese agricole	5
19.2.16.9.1.Ac	Presenza di più imprese agricole: presenza di 3 imprese agricole	10
19.2.16.9.1.Ad	Presenza di più imprese agricole: presenza di più di 3 imprese agricole	15

19.2.1 16.9.1.B – Composizione del partenariato: Presenza di uno o più istituzioni pubbliche (ASL, scuole, Enti di ricerca, Enti di parco).

La priorità è riconosciuta in funzione della presenza di uno o più istituzioni pubbliche nel partenariato secondo gli scaglioni di cui alla tabella seguente

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Ba	Presenza di uno o più istituzioni pubbliche (ASL, scuole, Enti di ricerca, Enti di parco): presenza di una istituzione pubblica	5
19.2.16.9.1.Bb	Presenza di uno o più istituzioni pubbliche (ASL, scuole, Enti di ricerca, Enti di parco): presenza di due o più istituzioni pubbliche	10

19.2.1 16.9.1.C – Composizione del partenariato: Esperienza e competenza del partenariato.

La priorità è riconosciuta se nel partenariato, al momento della presentazione della domanda, è presente almeno 1 soggetto con almeno 2 anni di esperienza nell'ambito sociale.

19.2.1 16.9.1.D – Coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste (co-terapia, ortoterapia, ono-terapia, pet-terapia, accoglienza, soggiorno, aggregazione, inserimento socio-lavorativo)

La priorità è riconosciuta se il progetto prevede l'attivazione delle seguenti attività: co-terapia, ortoterapia, ono-terapia, pet-terapia, accoglienza, soggiorno, aggregazione, inserimento socio-lavorativo

Il punteggio relativo viene riconosciuto secondo la tabella sottostante

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Da	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero delle attività previste: attivazione di una sola attività	5
19.2.16.9.1.Db	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero delle attività previste: attivazione di due attività	10
19.2.16.9.1.Dc	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero delle attività previste: attivazione di tre attività o superiori	15

19.2.1 16.9.1.E – Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.

La priorità viene riconosciuta se nel partenariato sono presenti giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni, così come definito nell'articolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o agricoltori, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento. Nel caso di società di persone, chi detiene la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere giovane. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il giovane dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il giovane non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il giovane dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nel caso di società di capitali, il giovane deve possedere la qualifica di socio e rivestire un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il giovane dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Nel caso di Società per azioni (s.p.a.) il giovane dovrà ricoprire il ruolo di amministratore unico e/o rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di cooperativa il giovane dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e/o la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di Società in accomandita per azioni, il giovane dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo. Per l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.

19.2.1 16.9.1.F – Valenza territoriale del progetto

La priorità è riconosciuta se il progetto prevede ricadute positive in termini di servizi socio educativi e/o socio assistenziali erogati in più comuni, secondo le premialità di cui alla tabella seguente

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Fa	Numero dei comuni interessati: numero dei comuni interessati dal progetto inferiore o uguale a 3	3
19.2.16.9.1.Fb	Numero dei comuni interessati: numero dei comuni interessati dal progetto superiore a 3 e inferiore o uguale a 5	6
19.2.16.9.1.Fc	Numero dei comuni interessati: numero dei comuni interessati dal progetto superiore a 5	10

19.2.1 16.9.1.G – Valenza territoriale del partenariato

La priorità è riconosciuta in funzione del numero di comuni che aderiscono al partenariato secondo le premialità di cui alla tabella seguente

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Ga	Numero dei comuni interessati: inferiore o uguale a 3	5
19.2.16.9.1.Gb	Numero dei comuni interessati: maggiore di 3 e inferiore o uguale a 5	10

19.2.1 16.9.1.H – Coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali.

La priorità è riconosciuta se nel progetto sono coinvolte fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali, secondo gli scaglioni di cui alla tabella seguente

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Ha	Coinvolgimento nel progetto sia fasce deboli (rif. L328/2000 e leggi regionali) che giovani al primo impiego	5
19.2.16.9.1.Hb	Coinvolgimento nel progetto solo fasce deboli o solo giovani al primo impiego	10

19.2.1 16.9.1.I – Nuove attività imprenditoriali

La priorità è riconosciuta se il progetto determina la creazione di nuove attività imprenditoriali nel territorio del GAL. La premialità si esprime attraverso gli scaglioni della tabella seguente

Codice	Indicatore/intensità	Punteggio
19.2.16.9.1.Ia	Numero delle attività imprenditoriali che si creano grazie al progetto: creazione di almeno 1 nuova attività imprenditoriale	5
19.2.16.9.1.Ib	Numero delle attività imprenditoriali che si creano grazie al progetto: creazione di almeno 2 nuove attività imprenditoriali o superiori a 2	10

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.

In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”.

Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta "non ammissibile".

ARTICOLO 12

Presentazione delle domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali." alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016 è consentita la presentazione di una unica domanda di pagamento di acconto.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del contributo concesso.

I beneficiari degli aiuti devono concludere il progetto approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono, entro i successivi 60 gg., presentare la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii., allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Ove di applicazione, in caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di cooperazione), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Qualora sia riscontrato che il progetto di cooperazione realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto, maggiorate degli interessi legali.

Ai fini della presente sottomisura, affinché il lotto sia considerato funzionale, deve essere realizzato almeno il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento.

Modalità di rendicontazione della spesa

Il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- Dichiarazione di fine lavori del progetto di cooperazione (per le domande di saldo) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016;
- Relazione descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati e relativa rendicontazione delle spese sostenute, in conformità con il piano finanziario del progetto di cooperazione;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- Copia delle fatture quietanzate riportanti il CUP assegnato con provvedimento di concessione degli aiuti e relativi documenti di pagamento;
- documentazione fotografica cartacea e video concernente gli investimenti realizzati ove previsti;
- report dell'attività svolta del personale e consulenti impiegati nel progetto;
- Altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato, ove ricorra il caso.

Al fine della corretta rendicontazione delle spese sostenute, il soggetto capofila deve provvedere ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato in ragione del documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci /partner. Nel caso in cui il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali, questo dovrà provvedere alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio "fascicolo aziendale". Qualora per esigenze relative all'istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al "fascicolo aziendale" della società anche i fascicoli aziendali dei soci.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dal GAL, dall'Autorità di Gestione della Regione Lazio e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 13

Procedure di attuazione

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno o di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno il GAL pubblica sul sito internet www.galaltolazio.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC, contestualmente all'invio della comunicazione di avvio del procedimento medesimo.

L'istruttoria amministrativa relativa alle domande di sostegno e di pagamento verrà condotta secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 17 e 18 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite. L'istruttoria della domanda di sostegno dovrà essere conclusa entro 120 gg. dalla presentazione.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti dal bando;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;

- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell’avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.

In applicazione dell’articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. il GAL, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà ad approvare l’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti *“ammissibili e ammessi a finanziamento”*, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli *“ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse”* e dei progetti *“non ammissibili”*.

La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del C. d’A. del GAL che sarà pubblicata sul sito www.galaltolazio.it.

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dal GAL, è notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera del CdA del GAL di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario

interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica

Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Il progetto deve essere completato entro un massimo di 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione delle attività previste dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori ove previsti sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, corrispondente al crono-programma, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo crono-programma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che il progetto possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del progetto; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni e comunque nel rispetto della durata dell'Accordo di cooperazione.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite. Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'ufficio responsabile dei procedimenti istruttori entro 15 gg. lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia nelle condizioni di farlo.

Varianti e adeguamenti tecnici

Eventuali variazioni al Progetto di cooperazione devono essere comunicate e preventivamente sottoposte all'approvazione del GAL. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al programma approvato, il nuovo programma di promozione, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variazione.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Non sono ammissibili variazioni in corso d'opera che modificano le caratteristiche del programma che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le variazioni del programma di promozione non sono autorizzate nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura o tipologia di operazione.

Vi è l'obbligo di comunicare, tramite PEC al GAL, le date e le variazioni di date delle manifestazioni fieristiche e degli eventi previsti nel Programma di promozione. La mancata comunicazione comporta la decadenza delle spese sostenute relative all'evento in domanda di pagamento.

Dopo il rilascio sul SIAN, il beneficiario deve notificare la variante al GAL. Nel caso il beneficiario avesse già presentato la domanda di pagamento prima della domanda di variante ed ove quest'ultima apporti cambiamenti al quadro economico e, di conseguenza, all'importo erogabile, la domanda di pagamento deve essere ritirata e ripresentata ad esito del procedimento di variante in ragione del nuovo importo erogabile.

Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della operazione sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e secondo quanto stabilito dall'art. 19 dell'allegato I alla D.G.R. n. 147/2016 e ss. mm. ii.

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato 1 alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le disposizioni regionali per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento", di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 133/2017 e le disposizioni delle eventuali successive determinazioni dirigenziali che saranno approvate.

Disposizioni per l'esame dei reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i ricorsi siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020.

Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14 **Disposizioni generali**

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi secondo le specifiche indicate dall'art. 27 dell'allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art. 30 "Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento" del Documento allegato alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" e ss.mm.ii.

Conservazione e disponibilità dei documenti

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 31 del Documento allegato alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR Lazio n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 15

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL verranno pubblicati sul sito internet www.galaltolazio.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Obblighi del beneficiario

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art. 38 della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

ARTICOLO 16

Dotazione finanziaria del bando

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di spesa pubblica pari a euro 500.000,00 €

IL GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere successivamente disponibili.

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali.

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso, considerato che i dati personali trattati dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del Piano di Sviluppo Locale saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio al bando pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSL del GAL Alto Lazio, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale del Direttore Tecnico con funzioni di DPO.

I dati di contatto sono i seguenti:

Sede legale: Via del Carmine 23, Acquapendente (VT);
telefono: 0763733894;
e-mail istituzionale: dt@galaltolazio.it;
PEC: galaltolazio@legalmail.it ;
sito web: www.galaltolazio.it

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, in esecuzione del Piano di Sviluppo Locale, e delle relative operazioni, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle operazioni di aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva comunque la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali Gruppo di Azione Locale Alto Lazio (siti internet,

newsletter, pubblicazioni informative ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio o Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server della Regione Lazio, del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di

misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del Piano di Sviluppo Locale.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.